Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Giovedì, 11 gennaio** | **Numero 8**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga fino al 1925 la facoltà di emissione dei biglietti di Banca e del loro corso legale, e reca norme relative alla tassa di circolazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga, fino al 31 dicembre 1923, la facoltà concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equipollenti;

Veduta la legge 31 dicembre 1921, n. 1905, che proroga il corso legale dei biglietti di Banca, a tutto il 31 dicembre 1922;

Veduto il decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1651, concernente l'accantonamento di una parte della tassa straordinaria sulla circolazione bancaria;

Veduto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, modificato dal decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, che stabilisce norme pel funzionamento del « Consorzio per sovvenzioni su valori industriali »;

Veduto il decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, che istituisce presso il Consorzio predetto una « Sezione speciale autonoma »;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per le finanze, *interim* per il tesoro, e l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La facoltà di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia e che ai termini del R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, scade il 31 dicembre 1923, è prorogata sino al 31 dicembre 1925.

Parimenti il corso legale dei biglietti di Banca emessi dai predetti Istituti che, in forza della legge 31 dicembre 1921, n. 1905, scade il 31 dicembre 1922, è prorogato sino al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1651, in quanto riguarda la costituzione di un fondo di riserva, di proprietà del tesoro dello Stato, mediante l'accantonamento della terza parte della tassa straordinaria sulla circolazione dei biglietti, percetta per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1921, l'accantonamento medesimo viene portato a tre quarti della stessa tassa straordinaria, a partire dal 1° gennaio 1922 sino al 31 dicembre 1925.

Al 31 dicembre 1925, il fondo già accantonato, a mente del predetto decreto, e in base ai risultamenti accertati pel secondo semestre 1921, e il fondo da accantonare, a tenore del presente articolo, per i quattro esercizi bancari dal 1922 al 1925, saranno devoluti a beneficio dell'erario.

Qualora, alla data anzidetta, risultasse che gli Istituti di emissione a causa delle eccezionali condizioni del credito e dell'economia nazionale in questo periodo, non avessero potuto, durante i quattro esercizi bancari 1922-1925, attribuire nessun beneficio al capitale versato, per quanto concerne la Banca d'Italia, o al patrimonio (capitale e massa di rispetto ordinaria), per quanto riguarda i Banchi di Napoli e di Sicilia, sarà dal detto fondo accantonato prelevata una quota per coprire la perdita che fosse constatata.

Art. 3.

La tassa di circolazione sulla somma di biglietti corrispondenti all'ammontare dei risconti, che gli Istituti di emissione sono autorizzati a consentire al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, ai termini del R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, modificato dal decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, ed alla Sezione speciale autonoma dello stesso Consorzio, creata col decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, sarà quella di un decimo per cento all'anno, fissata dall'art. 7 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, semprechè la detta somma di biglietti risulti coperta almeno col 40 per cento di riserva metallica effettiva od equiparata.

Nel caso che la medesima somma di biglietti risultasse mancante di copertura metallica, o coperta in proporzione inferiore al 40 per cento (dovendo prima gli istituti di emissione provvedere alla copertura della circolazione inerente alle operazioni ordinarie), la medesima somma di biglietti sarà assoggettata, a partire dal 1° luglio 1922, ad una tassa eguale a un quarto della ragione normale dello sconto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1708, che abroga la facoltà concessa all'Associazione italiana della Croce Rossa di inserire avvisi di pubblicità su cartoline e biglietti postali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 aprile 1918, numero 626, concernente la facoltà concessa all'Associazione italiana della Croce Rossa di inserire avvisi di pubblicità su cartoline e bi-glietti postali, nonchè includere pagine di pubblicità in libretti di speciali francobolli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per gli interni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale del 25 aprile 1918, n. 626, abrogato.

Art. 2.

Conservano la validità i contratti che in virtù della concessione di cui è parola nel detto decreto Luogotenenziale 25 aprile 1918, n. 626 abbia potuto stipulare l'Associazione italiana della Croce Rossa, prima dell'andata in vigore del presente decreto,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1719, che proroga il funzionamento del conto corrente fra il Ministero della marina e quello del tesoro per i servizi del traffico marittimo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, numero 671;

Visti i RR. decreti 3 giugno 1920, n. 1023, e 30 settembre 1920, n. 1389, il R. decreto-legge 14 novembre 1920, n. 1686 e i RR. decreti 1° maggio 1921, n. 701 e 19 novembre 1921, n. 733;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina sentito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, ha effetto fino al 30 giugno 1922.

Il funzionamento del conto corrente tra il Ministero della marina e il Ministero del tesoro per il servizio del traffico marittimo istituito col decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671, è prorogato fino al 30 giugno 1923, relativamente agli atti compiuti ed ai contratti stipulati anteriormente alla predetta data del 30 giugno 1922 ed alle operazioni che ne dipendono.

Art. 2.

Il Comitato di revisione istituito col R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023, continuerà a funzionare fino al 30 giugno 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo delle correnti elettriche.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza delle facoltà conferite al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo delle correnti elettriche, ed il relativo regolamento n. 642 del 25 ottobre 1895;

Considerata l'assoluta ed improrogabile necessità di completare la disposizione dell'art. 8 della legge suddetta, in modo che sia sufficientemente garantito il regolare svolgimento dei servizi telegrafici e telefonici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232, è aggiunto il seguente comma:

« Il proprietario o il concessionario o qualsiasi Ente statale non potrà in nessun caso iniziare i lavori occorrenti per la condotta o eseguirvi successivi ampliamenti o mutamenti, senza avere prima ottenuta l'approvazione del Ministero delle poste e telegrafi, al cui esame dovranno essere sottoposti i relativi piani tecnici nei modi che saranno fissati dal regolamento.

Qualora le condutture elettriche interessino linee telegrafiche e telefoniche del Ministero della marina, le decisioni relative saranno prese d'accordo fra i due Ministeri ».

Art. 2.

E' delegata al Governo la facoltà di stabilire le nuove norme regolamentari e di curarne il coordinamento con le norme in atto vigenti in materia.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 gennaio 1923, n. 6, che dispone a favore dei Comandi di legione dei Reali carabinieri anticipazioni di fondi occorrenti per i servizi relativi al Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, per la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le anticipazioni di fondi, anche per somme superiori alle trentamila lire, occorrenti per i servizi relativi al Corpo della Regia guardia per la P. S. e per il pagamento delle indennità di cui agli articoli 13 e 18 del citato R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, saranno disposte a favore dei Comandi di legione dei Reali carabinieri.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno è autorizzato anche a disporre il passaggio ai Comandi legionari dei Reali carabinieri degli avanzi delle anticipazioni già concesse ai Comandi di legione della Regia guardia.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore a decorrere dall'8 gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regi decreti riflettenti erezioni in Ente morale.

N. 1695. Regio decreto 17 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene fatta in Ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola normale « Luisa Amalia Paladini » di Lucca ed approvato il relativo statuto.

N. 1696. Regio decreto 26 novembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica della R. scuola normale femminile di Lecce ed approvato il relativo statuto.

N. 1697. Regio decreto 19 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, è eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele » di Palermo ed approvato il relativo statuto.

N. 1698. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, è eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Andrea Doria » di Genova ed approvato il relativo statuto.

N. 1699. Regio decreto 17 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, è eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » di Genova ed approvato il relativo statuto.

Relazioni e RR. decreti per lo scioglimento del Consiglio comunale di Brescello, del Consiglio provinciale di Siena e per la proroga di poteri del R. commissario straordinario di Pallanza.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brescello (Reggio Emilia).

SIRE!

In seguito a vivaci manifestazioni di protesta della popolazione ed a tentativi di occupazione violenta della sede municipale da parte degli avversari, l'Amministrazione comunale di Brescello ha rassegnato nell'agosto scorso le dimissioni. Il commissario prefettizio incaricato di assicurare la continuità dei servizi ha eseguito un'inchiesta accertando numerose e notevoli irregolarità e particolarmente una situazione finanziaria assai critica: la mancata trascrizione nei registri delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, l'omesso invio dei relativi verbali all'autorità di vigilanza, la colpevole trascuratezza nella trattazione di pratiche di vitale importanza per l'Ente, il deplorevole disordine degli uffici e dei servizi comunali, ecc.

L'inopportunità di indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria a causa delle condizioni dello spirito pubblico e la necessità di munire il commissario di più ampi poteri che consentono di porre riparo alle gravi irregolarità rilevate impongono lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dottor Ugo Verlicchi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Siena.

SIRE!

Le elezioni generali amministrative del 1920 diedero la maggioranza nel Consiglio provinciale di Siena agli esponenti del partito socialista. La graduale e radicale trasformazione della situazione politica avvenuta nella Provincia ha successivamente posto in grave disagio i consiglieri della maggioranza che rassegnarono le dimissioni, alle quali fecero seguito anche quelle dei consiglieri della minoranza, sicchè attualmente il Consiglio ha perduto 38 sui 40 membri assegnati dalla legge.

Urgendo risolvere importanti questioni amministrative e finanziarie di vitale interesse per l'Ente e non potendosi per ragioni d'ordine pubblico indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione della nuova Amministrazione provinciale, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio provinciale e la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 29 novembre u. s., l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Siena è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati, oltre il vice prefetto, presidente, i signori:

1. Guiccioli cav. avv. Arturo.
2. Goracci ing. Fortunato.
3. Serafini avv. Arturo.
4. D'Antona dott. Serafino.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 21 dicembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pallanza (Novara).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Pallanza per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 29 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pallanza, in provincia di Novara;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pallanza è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Giovanna Chiantoni di Gaetano, nata a Bernalda il 27 giugno 1881, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giovanna Chiantoni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 dicembre 1922, del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Giovanna Chiantoni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 2 gennaio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

Ordinanze Ministeriali per l'importazione nel Regno di animali e prodotti animali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale del 6 maggio 1914, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto il regolamento sulla sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

ORDINA:

Art. 1

È vietata l'importazione:

a) dei ruminanti, dai paesi nei quali esiste la peste bovina;

b) dei suini, dai paesi nei quali esiste la trichinosi;

c) delle capre di razza maltese o incrociata maltese, quale ne sia il luogo di provenienza.

Art. 2.

Le carni fresche dei ruminanti originarie dai paesi immuni da peste bovina e quelle dei suini originarie dai paesi immuni da trichinosi, possono essere introdotte nel Regno alle seguenti condizioni:

a) carni bovine – che siano presentati alla visita veterinaria animali interi, scuoiati o non, o divisi a metà od a quarti;

carni ovine e caprine – che siano presentati alla visita veterinaria animali interi, scuoiati o non o divisi a metà;

carni suine – che siano presentati alla visita veterinaria animali interi o divisi a metà, con o senza i lardi, i quali potranno essere importati anche separatamente.

Le carni sopraindicate possono essere accompagnate dai visceri che di regola sono lasciati in sito all'atto della macellazione, purchè risultino normalmente aderenti alle carni stesse. In ogni caso, tanto nelle carni che nei visceri, devono trovarsi intatti i gangli linfatici pertinenti; le sierose non devono presentare traccie di raschiamenti o di escissioni;

b) che le dette carni siano scortate da regolare certificato di origine e sanità, atto ad identificarle, rilasciato dalle competenti autorità locali, attestante che sono sane e che provengano da animali riconosciuti sani prima dell'abbattimento;

c) che risultino sane alla prescritta visita veterinaria.

Le stesse norme valgono per le carni conservate col freddo

Art 3.

I lardi salati, le carni salate o in altro modo preparate per la conservazione con sostanze e metodi igienicamente consentiti, come pure le conserve di carne, gli estratti, ecc., contenute in scatole od in altri idonei recipienti, salvo che speciali ordinanze non dispongano diversamente, sono ammessi all'importazione alle seguenti condizioni:

a) che detti prodotti siano scortati da regolare certificato di origine e sanità, rilasciato dalle competenti autorità del luogo di provenienza atto ad identificarli, ed attestante che sono sani e che provengono da animali riconosciuti sani prima dell'abbattimento;

b) che risultino sani alla prescritta visita veterinaria;

Le scatole, ed i recipienti in genere, devono risultare ben chiusi e portare, in caratteri chiari e indelebili, la indicazione del contenuto, il nome della Ditta produttrice e la marca di fabbrica.

Art. 4.

Le carni equine, canine e feline fresche o comunque preparate, non sono ammesse all'importazione.

Art. 5.

Il grasso di maiale fuso (strutto) è ammesso all'importazione da qualsiasi provenienza, anche se non scortato da certificato sanitario di origine, purchè subisca, con esito favorevole, la prescritta visita veterinaria.

Art. 6.

I grassi animali destinati ad uso industriale sono ammessi all'importazione purchè abbiano subito o subiscano all'atto della importazione nel Regno, sotto controllo veterinario e doganale, una idonea denaturazione. Dovrà solo farsi eccezione per i grassi destinati alla lubrificazione degli anelli – rings – dei filatoi.

In tali casi, però, l'importatore dovrà precisare la quantità di grasso occorrente ed indicare lo stabilimento di destinazione, per ogni eventuale controllo.

Ove il grasso sia destinato a stabilimenti situati al di fuori del territorio della Provincia attraverso cui avviene la importazione, il prefetto di questa dovrà informarne quello della Provincia di destinazione.

Art. 7.

I volatili da cortile uccisi a scopo alimentare, provenienti da paesi pei quali non esista speciale divieto, sono ammessi alla importazione purchè siano pelati e vuotati dalle interiora, siano scortati da regolare certificato di origine e sanità rilasciato dalle competenti autorità locali, e risultino sani dalla visita veterinaria.

Il certificato dovrà attestare che la località di origine è immune da malattie infettive trasmissibili alla specie cui il certificato si riferisce.

Art 8.

La selvaggina viva od uccisa è ammessa all'importazione senza obbligo di certificato di origine o sanità, purchè subisca, con esito favorevole, la prescritta visita veterinaria.

Art. 9

Le quantità fino a cinque chilogrammi di carni fresche, salate, affumicate o altrimenti preparate; di volatili da cortile, uccisi a scopo alimentare; di selvaggina uccisa, che si importino direttamente da viaggiatori, o che siano spedite in pacchi postali o ferroviari con destinazione a privati per uso personale e non di commercio, sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato sanitario e non sono soggette alla visita veterinaria.

Art. 10.

I pesci conservati in scatola ed in altri idonei recipienti (sott'olio, marinati, in salamoia ecc.) sono ammessi all'importazione, previo favorevole controllo veterinario.

I recipienti che li contengono devono portare chiara e indelebile la indicazione del contenuto e il nome della Ditta produttrice.

Sono altresì sottoposti a controllo veterinario i pesci secchi, salati, affumicati od in qualsiasi altro modo preparati per la conservazione.

Art. 11.

Le pelli secche, arsenicate, o comunque trattate per la conservazione, la lana lavata, le budella ed i cagli secchi, salati o comunque preparati, il sangue essiccato, nonchè le ossa, le unghie ed ogni altro prodotto o residuo animale allo stato di secchezza, i peli, le setole ed i crini che abbiano subito trattamenti di preparazione industriale ritenuti idonei agli effetti della profilassi zooiatrica, sono ammessi alla importazione da qualunque provenienza, senza obbligo del certificato di origine e sanità, purchè, al controllo veterinario, risultino effettivamente nelle condizioni sopra indicate.

Art. 12.

Le pelli fresche, le lane greggie, le budella, il sangue e gli avanzi animali in genere allo stato fresco, salvo che speciali ordinanze non dispongano diversamente, sono ammessi all'importazione purchè scortati da regolare certificato di origine e sanità atto ad identificare i prodotti stessi ed attestante che il territorio di origine è immune da peste bovina.

Le pelli fresche degli animali macellati a bordo dei piroscafi, sono ammesse all'importazione sotto la scorta di una dichiarazione scritta del comandante del piroscafo, attestante che provengano da animali sani.

I prodotti sopra indicati devono inoltre subire, con esito favorevole, il controllo veterinario.

Art. 13.

Qualora vengano presentati all'importazione prodotti od avanzi animali di cui agli articoli precedenti, mancanti dei prescritti certificati o scortati da certificati irregolari, il prefetto, su domanda degli interessati e previo accertamento della provenienza dei prodotti stessi, da desumersi dagli altri documenti di scorta, ed in seguito ad esito favorevole del controllo veterinario, potrà consentirne la importazione, sotto la osservanza di opportune cautele sanitarie, che determinerà a seconda dei casi.

Ove i prodotti di cui sopra siano destinati ad altra Provincia, e qualora siavi motivo per mantenerli sotto vigilanza sanitaria, il prefetto stesso, prima di consentirne l'inoltro, dovrà prendere opportuni accordi con il prefetto della Provincia di destinazione.

Art. 14.

La presente ordinanza abroga le precedenti ordinanze, decreti e disposizioni di polizia veterinaria, riguardanti la importazione nel Regno degli animali, delle carni, dei pesci e dei prodotti ed avanzi animali in genere, eccettuate le ordinanze 31 settembre 1911 e 11 gennaio 1912 concernenti le norme per la importazione dei bovini e delle carni congelate o refrigerate dalla colonia eritrea, e quella 11 luglio 1921, che subordina la importazione nel Regno dei ruminanti e suini a preventiva autorizzazione Ministeriale.

Art. 15.

I signori prefetti delle Provincie marittime e di confine, per mezzo dei veterinari governativi di porto e di confine e degli uffici doganali, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il 15 gennaio 1923.

Roma, 1° gennaio 1923

Pel Ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale del 6 maggio 1914, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto il regolamento sulla sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° gennaio 1923;

ORDINA:

E' vietata la importazione nel Regno dei ruminanti, delle loro carni fresche o conservate col freddo o in qualsiasi altro modo preparate per la conservazione, eccettuate quelle in scatola, dei prodotti ed avanzi animali che non si trovino nelle condizioni volute dall'art. 11 della sopracitata ordinanza, del fieno e della paglia provenienti dalla Polonia, dalla Russia, dai paesi situati nel bacino del Mar Nero e del Mar d'Azof, eccettuate la Rumania e la Bulgaria, dall'Asia Minore, dall'Isola di Cipro, dall'Egitto, dall'Abissinia, dal Sudan, dalla Somalia, dall'Orange, dal Transvaal, dallo Zanzibar, dall'Indostan, dal Siam, dalle Indie e dalla Colonia Eritrea, salvo che per i casi considerati nelle ordinanze 31 settembre 1911 ed 11 gennaio 1912.

I signori prefetti delle Provincie marittime e di confine, a mezzo dei veterinari di porto e confine e degli uffici doganali, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il 15 gennaio 1923

Roma, 6 gennaio 1923.

Per il Ministro
FINZI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale del 6 maggio 1914, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto il regolamento sulla sanità marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636;

Veduta l'ordinanza ministeriale 1° gennaio 1923;

ORDINA:

Le carni suine fresche o comunque preparate per la conservazione, originarie dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Spagna e dall'Ungheria, per essere ammesse alla importazione nel Regno devono essere scortate dal certificato di origine e sanità di cui all'art. 2 della sopracitata ordinanza, completato con apposita dichiarazione attestante che le carni, cui il certificato si riferisce, provengono da animali riconosciuti, dopo la macellazione, immuni da trichinosi allo speciale esame microscopico.

I signori prefetti delle Provincie marittime e di confine, a mezzo dei veterinari di porto e confine e degli uffici doganali, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il 15 gennaio 1923.

Roma, 6 gennaio 1923.

Pel Ministro
FINZI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di R. Agenzia consolare in Tripoli di Soria.

Con decreto Ministeriale del 20 novembre 1922, è stata istituita una R. Agenzia consolare a Tripoli di Soria alla dipendenza del R. Consolato in Beirut.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso che attiva una ricevitoria fonotelegrafica

Il giorno 4 corrente, in Castelnuovo al Volturno, provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Rocchetta al Volturno.

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

(Legge 21 aprile 1898, n. 132, e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337)

Avviso riguardante l'abbruciamento dei titoli al portatore di credito comunale e provinciale nonchè l'estrazione di cartelle speciali dello stesso credito.

Si notifica che in adempimento a quanto dispone l'art. 1 del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e colle norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 febbraio p. v., alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito, n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 concesso al comune di Roma col su citato decreto-legge:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale relativi al prestito suddetto, sorteggiati a tutta la 18ª estrazione (febbraio 1922) e rimborsati da questa Direzione generale.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1314 titoli corrispondenti a n. 2009 cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 0[0 pel complessivo capitale nominale di L. 1.349.500 come da apposito piano d'ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi è:

n. 1059 per la serie di titoli unitari - Capitale nominale . . . . L.	534.500 —
n. 226 per la serie di titoli quintupli - Capitale nominale . . . . »	565.000 —
n. 13 per la serie di titoli ventupli - Capitale nominale . . . . »	130.000 —
n. 6 per la serie di titoli quarantupli - Capitale nominale . . . . »	120.000 —
Totale n. 1314 titoli per il complessivo capitale nominale di . . . . L.	1.349.500 —

Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai possessori di titoli in L. 2.535.374,57 pel semestre al 1° aprile 1923 e in L. 2.511.359,58 pel semestre al 1° ottobre 1923 e cioè in totale . . . . L. 5.046.734 15

la somma da pagarsi pel 1923, fra capitale ed interessi ammonta a . . . . L. 6.396.234 15

Aggiungendo all'annualità del prestito in lire 6.395.754,84 l'avanzo di L. 476,07 della precedente estrazione (veggasi avviso nella *Gazzetta ufficiale*, n. 15 del 19 gennaio 1922) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 17,85 si ha una somma disponibile di . . . . L 6.396.248 76

e quindi un'avanzo di . . . . . . L. 14 61

da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1924.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 10 gennaio 1923.

Per il direttore generale
Da Valle.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dei servizi elettrici

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1922:

Genna Rosa nata Signorello, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 15 ottobre 1922.

Campolo Antonio fu Demetrio, 1° ufficiale telegrafico a L. 8200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 23 ottobre 1922.

Pirozzi Lobelia nata Lamponi, ufficiale telefonica a L. 4700 più 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 5 ottobre 1922.

Sbandi Ersilia nata D'Atri, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 15 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 18 novembre 1922:

Faina Umberto Primo fu Giuseppe, ufficiale telegrafico a lire 5900 + 200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 4 ottobre 1922.

Scarano Filippo, ufficiale telefonico a L. 6066,67 + 166,67, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 5 novembre 1922.

Obicini cav. Umberto fu Gaetano, 1° ufficiale telegrafico a lire 8200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 4 novembre 1922.

Basile Tommaso fu Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 5300 più 200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 4 novembre 1922.

Braghetto Mario di Umberto, ufficiale telegrafico a L. 4700 più 200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 3 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 1° novembre 1922:

Tirelli Marianna nata Lo Preiato ufficiale telegrafico a L. 4100+ 2466.67 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 19 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 18 novembre 1922:

Fattorosi Barnaba, rag. Guido, ufficiale telegrafico a L. 6400+500 è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° novembre 1922.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Zampiceni Orsola nata Cancarini, ufficiale telegrafica a L. 4700+ 800 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in servizio dal 20 settembre 1922.

Leoni Arturo fu Cervo, ufficiale telegrafico a L. 5900 in aspettativa per motivi di famiglia è richiamato in servizio dal 15 agosto 1922.

Tanoni Avelardo di Enrico, ufficiale telegrafico a L. 6400+166,67 in aspettativa per motivi di famiglia è richiamato in servizio dal 15 agosto 1922.

Perrella Anna nata Vacca, ufficiale telefonica a L 4100 in aspettativa per motivi di famiglia è richiamata in servizio dal 1° dicembre 1921.

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1922:

Terzoli Armida nata Reina, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 17 settembre 1922 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 18 settembre 1922.

Sisti Maria nata Rotondi, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 27 settembre 1922 e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 28 settembre 1922.

Murolo Angela nata Tamilio, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 15 ottobre 1920.

Con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1922:

Cecchini Giordano, ufficiale telefonico a L. 5900 + 733,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 1° ottobre 1922.

Grillo Della Berta Gaetano fu Giovanni, ufficiale telegrafico a L. 4700 + 2433,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 25 settembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 1° novembre 1922:

Marchisio Francesco di Luigi, meccanico telegrafico a L. 4200 + 460, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dall'11 settembre 1922.

Correale Giuseppina nata Rosa, ufficiale telegrafica a L. 4100 + 600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 25 settembre 1922.

Sibille Ernesto di Emilio, ufficiale telegrafico a L. 3500 + 855,55, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 2 ottobre 1922.

Sassi Amelia nata Minguzzi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 9 ottobre 1922.

Corti Anna, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 3 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 7 novembre 1922:

Pardo Michele fu Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 5300, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in servizio dal 16 ottobre 1922.

Bartolotta Isidra nata Mangiarotti, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in servizio dal 16 ottobre 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 22)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 0/0	678127	612 50	Martire Pietro di Mario, domiciliato a Napoli	Martire Pietro di Mario, *minore, sotto la patria potestà del padre,* domiciliato a Napoli
Consolid. 5 0/0	245292	95 —	Grosso Matilde fu Francesco, moglie di Carpegna *Angelo,* domiciliato a Torino	Grosso *Angela-Matilde* fu Francesco, moglie di Carpegna *Vincenzo,* domiciliata a Torino
»	242789	500 —	De Luca Giuseppe fu *Giuseppe,* domiciliato a Licusati (Salerno)	De Luca Giuseppe fu *Antonio,* ecc. come contro
»	135232	325 —	Rossi *Antonio-Armando* (vulgo Armando) di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova	Rossi *Armando-Antonio* di Giuseppe, minore ecc., come contro
» » » »	47471 59076 59077 83232	505 — 1060 — 290 — 565 —	Marelli Angelo ed Angela fu Tranquillo Ambrogio (vulgo Luigi), la seconda moglie di Mezzano Angelo di Paolo, Rossi Angela, Giovanni vulgo Mario, Anita, Armando-Antonio di Giuseppe, la prima nubile, i due ultimi minori, sotto la patria potestà del padre, tutti domiciliati a Genova, eredi indivisi di Marelli Luigi fu Andrea, con usufrutto a Bacigalupo Luigia fu Luigi *ved. di Marelli Luigi,* domiciliati a Genova	Intestata come contro con usufrutto a Bacigalupo Luigia fu Luigi *ved.* di *Marelli Tranquillo*

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 gennaio 1923.

Il Direttore generale: **GARBAZZI.**

INSERZIONI

Consorzio cooperativo albergatori della Sezione ligure

Genova

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 del mese di gennaio 1923, nei locali dell'Hotel Bavaria, via Martin Piaggio, Genova, per discutere e deliberare sui seguenti

Ordini del giorno:

Parte ordinaria (ore 14):

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Conto consuntivo al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923
5. Ratifica ammissione soci.
6. Pratiche varie.

Parte straordinaria (ore 16):

1. Relazione del Consiglio.
2. Modifiche dello statuto sociale
3. Pratiche varie.

Qualora in dette assemblee non si raggiungesse il numero legale, le adunanze in seconda convocazione avranno luogo lo stesso giorno 27 gennaio 1923 nella stessa sede, alle ore 15 per la parte ordinaria, ed alle ore 17 per la parte straordinaria.

Il progetto del nuovo statuto rimane a visura dei soci presso l'ufficio del Consorzio, via Martin Piaggio (Hotel Bavaria), dal 12 al 26 gennaio 1923.

Genova, 8 gennaio 1923.

Il presidente.

I sindaci.

6369 — A pagamento.

Società anonima Vetreria di Certaldo

Corrente in Empoli

BILANCIO AL 30 GIUGNO 1922

Trascritto al R. tribunale di San Miniato al n. 3206, fasc. 789 il 30 dicembre 1922

DARE.

Beni industriali L. 249.256.
Mobili, utensili ed attrezzi L. 347.243,46.
Esercizio genere vestito L. 65.206,36.
Esercizio genere nudo L. 373.638,59.
Conti correnti (dare) L. 339.353,43.
Cassa L. 6232,72.
Totale L. 1.380.930,56.

AVERE.

Conti correnti (avere) L. 208.849,18.
Cambiali passive L. 375.000.
Capitale sociale L. 700.000.
Avanzo netto al 1° marzo 1921 L. 97.090,38.
Totale L. 1.380.930,56.

Il consigliere delegato
cav. Pietro Mannelli.

6373 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA TIBURTINA

Oleificio - Sansificio - Saponificio

S. A. T. O. S. S.

Capitale statutario lire 3.000.000 — Emesso lire 824.600
Versato lire 762,900

Sede: ROMA — Piazza Colonna, n. 366

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria che si terrà in Roma, presso la sede sociale, piazza Colonna, num. 366, alle ore 15, del giorno 27 gennaio 1923, in prima convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

a) Relazione del Consiglio d'amministrazione.
b) Relazione del Collegio sindacale.
c) Approvazione del bilancio al 31 ottobre 1922.
d) Emolumento ai sindaci per il decorso esercizio.
e) Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

a) Provvedimenti secondo l'articolo 146 del Codice di commercio, 1° comma.
b) Eventuali modifiche dello statuto sociale.
c) Transazione col cav. Achille Calzetti.
d) Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi consiglieri.

In seconda convocazione l'assemblea resta convocata per il giorno 2 febbraio 1923, alle ore 15.

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare nella cassa sociale o presso il Monte dei Paschi di Siena, succursale di Roma, entro il 22 gennaio 1923, i titoli comprovanti la loro qualità di azionisti, ritirandone apposito certificato.

Roma, 9 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6386 — A pagamento.

CONSORZIO REGIONALE

Cooperative lavoro e produzione della Campania

Ente morale

I delegati sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede Via Roma, n. 210, il 29 gennaio, ore 15, in prima e il 5 febbraio o e 15, in seconda convocazione per deliberare sull'ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci — 2. Approvazione bilancio 1922 — 3. Elezioni cariche sociali — 4. Modifiche statuto — 5. Varie.

Il Consiglio.

6387 — A pagamento.

Banca commerciale industriale

ESTREMO ORIENTE

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Roma, piazza Paganica n. 50, in prima convocazione, alle ore 10 del 24 febbraio 1923 e, qualora occorra, in seconda convocazione alle ore 15 del giorno stesso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società e provvedimenti conseguenziali.
2. Varie.

Roma, 9 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6391 — A pagamento.

LLOYD DI ROMA

Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede sociale in Roma piazza S.S. Apostoli n. 73, in prima convocazione alle ore 10 del 26 gennaio corrente e, qualora occorra, in seconda convocazione alle ore 15 del giorno stesso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dell'art. 2 dello statuto sociale (limitazione dell'oggetto sociale).
2. Conseguente proposta di modificazione degli articoli 5 (limitazione del capitale sociale al versato) 6 e 15 dello statuto sociale.
3. Varie.

Roma, 9 gennaio 1923.

Il presidente
sen. Vittorio Scialoja.

6392 — A pagamento

Istituto italiano di credito marittimo

Società anonima

Sede sociale in Roma

Capitale sottoscritto Lit. 100.000.000 - Versato L. 75.000.000

Versamento di decimi in conto aumento capitale

In esecuzione al deliberato del Consiglio d'amministrazione del 30 settembre 1922, i signori intestatari di azioni nominative di seconda emissione sono invitati a versare entro il 5 febbraio 1923, altri tre decimi sulle azioni ad essi intestate, e cioè il 6°, 7° e 8° decimo in Lit. 30 per ogni azione (godimento 1° gennaio 1923) più interessi 6 % dal 1° gennaio 1923 fino al giorno del versamento.

Sui ritardati versamenti - salvi i diritti di cui all'art. 168 Codice di commercio - decorrerà l'interesse di mora in ragione dell'8 per cento annuo.

Al momento dei versamenti i certificati provvisori nominativi già emessi verranno ritirati dagli stabilimenti incaricati per essere sostituiti con altri certificati provvisori.

I versamenti dovranno effettuarsi:

in Ancona presso la sede dell'Istituto via Leopardi n. 2
in Genova id. via Nunziata n. 18
in Napoli id. piazza G. Bovio n. 22
in Roma id. Corso Umberto I n. 168
in Chiavari presso la succursale dell'Istituto piazza Roma
in Livorno id. via Vittorio Emanuele n. 30
in San Remo id. via Vittorio Emanuele
in Zurigo id. Banhofstrasse n. 80
in Milano presso Zaccaria Pisa e la Banca depositi e sconti

o rimettendo alla Direzione generale dell'Istituto (Roma - Corso Umberto I n. 168) il certificato da sostituirsi oltre l'importo dei decimi ed interessi di cui sopra.

Roma, 8 gennaio 1923.

Istituto italiano di credito marittimo
Direzione generale.

6390 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA VALIGERIA ERBA con lavorazione scatolame

SEDE IN MONZA

Capitale versato L. 250.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I soci della Società anonima Valigeria Erba con sede in Monza via XX Settembre n. 9 sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 gennaio 1923, alle ore 10, nei locali della Società generale di M. S. degli operai in Monza via De Amicis numero 10, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio circa la situazione della Società.

Dimissioni del Consiglio e del Collegio sindacale.

2. Proposta di diminuzione del capitale sociale e di reintegrazione del capitale stesso.
3. Modifica agli articoli 1, 4, 13 e 22 dello statuto sociale
4. Nomina delle cariche sociali.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
6. Eventuali.

Nel caso andasse deserta l'assemblea di prima convocazione si intende sin d'ora indetta altra assemblea per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 10, negli stessi locali e con lo stesso ordine del giorno.

Avranno diritto di intervenire alle assemblee i soci titolari di azioni nominative ed i possessori di azioni al portatore che le abbiano depositate presso il Piccolo credito monzese in Monza oppure presso la sede sociale settantadue ore prima dell'ora in cui si riunirà l'assemblea deliberante

Monza, 3 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6391 — A pagamento

Banca popolare di Cremona

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

Capitale e riserva versati L. 6.791.210,60

Assemblea generale ordinaria

I soci sono invitati all'assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 28 gennaio corrente, alle ore 14, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione di n. 3 consiglieri, di 3 sindaci e 2 sindaci supplenti.
2. Approvazione del rendiconto 1921.
3. Determinazione dell'indennità ai sindaci.

Per la validità dell'assemblea occorre l'intervento di almeno 200 soci.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo la successiva domenica 4 febbraio, alle ore 14, nella sede sociale, via Cesare Battisti n. 8, Cremona.

Cremona, 8 gennaio 1923.

Il presidente
A. Barbieri.

6393 — A pagamento.

Società anonima esercizio automobili Nazzaro

Capitale statutario Lit. 1.000.000 — Versato Lit. 722.500

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti della Società anonima esercizio automobili Nazzaro sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 15 del giorno 27 gennaio 1923, presso la sede sociale in Firenze, piazza Baldinucci, per trattare i seguenti

Ordini del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di nuovi amministratori.
4. Determinazione emolumento ai sindaci
5. Nomina dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Riduzione del capitale sociale a Lit. 180.625.
2. Aumento del capitale sociale a Lit. 1.180.625 e norme relative.
3. Modificazione degli articoli 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i titoli azionari entro il 21 gennaio 1923, presso la sede di Firenze della Banca di Firenze o presso la Cassa sociale.

In mancanza del numero legale l'assemblea s'intende riconvocata per il giorno 28 gennaio 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo

Il Consiglio d'amministrazione.

6399 — A pagamento.

AVVISO

L'Amministrazione della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Lloyd Orientale » con sede in Milano, corso Italia, n. 13, in esecuzione di deliberazione 31 luglio e 19 agosto 1922 dell'assemblea dei soci, di riduzione del capitale sociale da: Lit. 1.000.000 a Lit. 500.000, invita i sigg. soci e possessori di azioni della Società, a presentare le medesime entro il febbraio prossimo alla sede sociale, perchè sia provveduto alla stampigliatura di esse colle modalità e termini richiesti, in conformità alla deliberazione sopramenzionata

Lloyd Orientale
Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni.

6400 — A pagamento.

I. L. P. A.

Industria italiana lavorazione prodotti agricoli

Società anonima

Capitale sociale Lire 2.000.000

SUZZARA

Preg. socio,

Ci pregiamo comunicarvi che i signori azionisti di questa Società sono convocati in l'assemblea generale ordinaria il giorno 27 corrente, alle ore 9 ant., nella sede sociale in Suzzara, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 28 dicembre 1922.

Relazione del Consiglio e dei sindaci.

3. Deliberazioni sulla riduzione del capitale sociale in relazione all'art. 146 C. C.
4. Proposta di modificazione agli articoli 2, 7, 8, 23 dello statuto sociale.
5. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione, del Collegio sindacale e sua ricostituzione.
6. Comunicazioni varie.

Trascorsa un'ora da quella indicata, l'assemblea passerà di seconda convocazione, art. 15 dello statuto

Il presidente
avv. Gino Urangia Tazzoli.

6404 — A pagamento.

FERLEGNAMI

CREMONA

Via Giuseppina, 4 - Via Traversa, 1

I soci della Società industria Cremonese, ferro, legnami e cartoni di Cremona, sono invitati alla assemblea generale straordinaria che si terrà in Cremona, presso la sede sociale, via Giuseppina n. 4, il giorno di domenica 28 gennaio 1923 alle ore 9 in 1ª convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di concordato.
2. Messa in liquidazione della Società.
3. Nomina dei liquidatori.
4. Norme e poteri per la liquidazione della Società.
5. Provvedimenti diversi.

Qualora non fosse raggiunto il numero legale in 1ª convocazione, la 2ª convocazione sarà fatta lo stesso giorno e nel medesimo locale alle ore 10, ed a norma dello statuto sociale sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Cremona, 8 gennaio 1923.

Il presidente
Cauzzi Pietro.

6407 — A pagamento.

Unione cooperativa " Pro Casa del Popolo „

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

Sede sociale in Caronno Ghiringhello (Como)

Avviso di convocazione d'assemblea.

In conformità al disposto dell'art. 19 del vigente statuto sociale, l'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 14 del prossimo venturo gennaio, alle ore 9 ant., nei locali della sede sociale, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente dell'assemblea.
2. Relazione morale e finanziaria del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione dei sindaci sull'esercizio sociale dal 1° dicembre 1921 al 30 novembre 1922.
4. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 1921-1922.
5. Nomina delle cariche sociali e cioè:

a) di cinque consiglieri in surroga o conferma degli scadenti signori:

Bardelli Enrico fu Giuseppe — Bernasconi Gaetano fu Luca — Castiglioni Ernesto fu Carlo — Cerrini Carlo fu Luigi — Magnoni Antonio di Giuseppe;

b) del Collegio dei sindaci e del cassiere sociale.

6. Eventuali.

Gli uscenti di carica sono rieleggibili.

Per accedere alla sala dell'assemblea è necessaria la presentazione dell'azione sociale. Chi non ne fosse ancora in possesso potrà ritirarla presso il nostro segretario d'amministrazione ottemperando alle modalità prescritte nel relativo avviso.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione senza l'intervento del numero legale, la seconda resta valida lo stesso giorno, un'ora dopo, colle stesse formalità (art. 23 del vigente statuto sociale).

Dalla sede sociale, 16 dicembre 1922.

Il Consiglio di amministrazione.

6109 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto

Il mattino del dì 29 gennaio 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo della offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema a fornitura, delle strade Civita Farnese, 2° tratto, Isoletta, Ceprano e Ortella di lunghezza complessiva km. 42.000, per la durata di circa anni tre.

L'asta si aprirà in ribasso dell'annuo estaglio di L. 63.088 non comprese altre L. 34.212 che restano a disposizione dell'Amministrazione: il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 27 luglio 1922, ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta, il quale è stato modificato in quanto concerne la cauzione che viene ridotta al 10 % del prezzo d'appalto.

Inoltre la manutenzione della strada intercomunale Ortella va subordinata alla condizione che l'Amministrazione, in ogni epoca potrà disporne lo stralcio, senza che l'impresa possa affacciare diritto alcuno.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87, lett. A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi sei;

2° un certificato di moralità di data non anteriore a mesi sei dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della

Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 9.400 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito ma nella misura di L. 1900 va fatto anche dalle Cooperative concorrenti.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana, una somma pari al 10 % dell'ammontare dell'estaglio annuo.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione derivare.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 8 gennaio 1923.

Per il direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
Cav. V. Monaco.
Il presidente della Deputazione provinciale
Comm. avv. P. Maturi.

6408 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Manicomio provinciale a S. Onofrio in Campagna
Manicomio di Santa Maria della Pietà in Roma
E SUCCURSALE DI CECCANO

Avviso d'asta ad unico incanto
a termini abbreviati

FORNITURA DI SALUMI

Si porta a pubblica notizia che alle ore 11,30 ant. di mercoledì 24 gennaio 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, od a chi lo rappresenta, negli Uffici amministrativi in piazza SS. Apostoli, palazzo provinciale, si procederà, in base allo speciale capitolato, ad una gara per la fornitura dei generi indicati nel seguente elenco

Lotto 1.

Manicomio a S. Onofrio in Campagna
Baccalà S. Giovanni q.li 30 a L. 540 L. 16.200.
Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma
Baccalà S. Giovanni q.li 20 a L. 560, L. 11.200.
Manicomio di S. Maria della Pietà di Ceccano
Baccalà S. Giovanni q.li 16 a L. 540, L. 8640.
Totale L. 36.040.

Lotto 2.

Manicomio a S. Onofrio in Campagna
Tonno in latte (da kg. 10) q.li 15 a L. 1625 L. 24.375
Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma
Tonno in latte (da kg. 10) q.li 15 a L. 1685, L. 25.275.
Manicomio di S. Maria della Pietà di Ceccano
Tonno in latte q.li 2 a L. 1625, L 3250
Totale L. 52.900.

Lotto 3.

Manicomio a S. Onofrio in Campagna
Alici in latte (da kg. 13) q.li 20 a L. 850 L. 17.000.
Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma
Alici in latte (da kg. 13) q.li 20 a L. 910 L 18.200.
Sardine (da 1/4 scat.) scatole n. 800 a L 2,20 la scatola, L. 1760.
Manicomio di S. Maria della Pietà di Ceccano
Alici in latte (da kg. 13) q.li 6 a L. 850, L. 5100.
Salacchine in fusti - fusti 5 a L. 460 il fusto, L. 2300.
Sardine (da 1/4 scat.) scatole n. 100 a L. 2,05 la scatola, L. 205.
Totale L. 44.565.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87 comma *a)* del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme:

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura

Non saranno però ammesse offerte per conto di persona da nominarsi.

La scheda di offerta dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che si intenderà offrire

In essa dovrà menzionarsi d'aver presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri.

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio, da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura;

b) la quietanza del cassiere della Deputazione provinciale (Banca d'Italia) comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali.

Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato in L. 1000 per il 1° lotto, L. 1600 per il 2° lotto e L. 1500 per il 3° lotto.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in rendita consolidata italiana al portatore e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese e diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Roma, 8 gennaio 1923.

Il segretario generale
Guido Beer.

6420 — A pagamento

Congregazione di carità di Cigliano

AVVISO

di incanto definitivo vendita terreno, della Cascina Bruciata per seguito miglioramento del ventesimo

Essendo stato presentato in tempo utile partito di aumento de ventesimo ai lotti 2, 3, 4, 6, 18, 19, di terreno della cascina Bruciata, stati provvisoriamente aggiudicati con verbale d'asta delli 30 novembre 1922;

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 29 corrente mese nella sala comunale (stante la ristrettezza dell'ufficio della Congregazione di carità) nanti al presidente o chi per esso assistito dal segretario sotto-

scritto, si procederà all'incanto definitivo a candela vergine secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074

L'incanto sarà aperto sui seguenti prezzi:

Lotto 2, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.605.
Lotto 3, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.631,25.
Lotto 4, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.631,25.
Lotto 6, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.552,50.
Lotto 18, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.552,50.
Lotto 19, di are 33,63 con minuti 50 d'acqua a L. 4777,50,

e saranno deliberatari definitivi i concorrenti che offriranno sui detti prezzi un ulteriore aumento non inferiore alle L. 25.

Qualora nessuno si presentasse a questo incanto rimarranno deliberatari definitivi quelli che presentarono offerta di miglioramento del ventesimo.

Rimangono ferme tutte le altre condizioni descritte nel primo avviso d'asta.

Cigliano, 9 gennaio 1923

Il presidente
Marchisio Pietro.

6415 — A pagamento.

Congregazione di carità di Cigliano

Avviso

di seguita aggiudicazione provvisoria

Vendita terreno cascina Bruciata

SI RENDE NOTO

che nell'asta tenutasi il giorno 28 dicembre 1922 per la vendita del terreno della cascina Bruciata divisa in 19 lotti della superficie complessiva di ettari 19, are 42, centiarie 30 (giornate 30, tavole 98 e piedi 9) vennero provvisoriamente aggiudicati altri 13 lotti e cioè i seguenti:

Lotto 1, di ettari 6,1",17 giornate 16,10,9 compreso il fabbricato con ore 10,45 d'acqua per il prezzo di L. 126.000.
Lotto 5, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 11 050.
Lotto 7, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 11.350.
Lotto 8, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.025.
Lotto 9, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.025.
Lotto 10, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.025.
Lotto 11, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.100.
Lotto 12, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.025
Lotto 13, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.100.
Lotto 14, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.150.
Lotto 15, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.650.
Lotto 16, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 10.675.
Lotto 17, di are 76,20 con ore 1,26 d'acqua a L. 11.000.

Chiunque intenda presentare partito d'aumento del ventesimo potrà farlo prima del mezzodì del giorno 29 corr., depositando presso il tesoriere il quinto del prezzo a garanzia dell'offerta e per le spese presente asta.

Le condizioni sono visibili presso il segretario della Congregazione di carità.

Cigliano, 9 gennaio 1923.

Il presidente
Marchini Pietro.

6416 — A pagamento.

N. 32194/1576 - Uff. legale.

ALIENAZIONE DI AREE

Il sindaco di Padova

AVVISA

che nel giorno di martedì 30 gennaio corrente, alle ore 10, avrà luogo, nell'ufficio legale del Comune, una pubblica asta ad unico esperimento, col sistema della candela vergine, per la vendita in due lotti delle due aree in appresso indicate, appartenenti al Comune stesso:

Lotto 1.

Area in città sull'angolo fra le vie Andrea Vesalio e Paolotti di metri quadrati 830 circa, di compendio del mappale n. 128 foglio VII, sezione F, Padova, per il prezzo a base d'asta di L. 25 al mq.

Lotto 2.

Area situata fra le mura della città fuori porta Savonarola e la strada di circonvallazione esterna Pilade Bronzetti, della superficie di metri quadrati 2065 circa, di compendio dei mappali nn. 41 e 42, foglio XIII, sez. B. Chiesanuova, per il prezzo a base d'asta di L. 20 al mq.

Le dette aree saranno aggiudicate seduta stante a chi avrà offerto il maggiore aumento sui prezzi unitari suindicati e saranno trasferite ai deliberatari nello stato ed essere di diritto e di fatto nel quale si trovano, senza altra garanzia da parte del Comune all'infuori di quella dipendente dal fatto suo proprio.

Nessun documento cauzionale dovrà essere fornito dal Comune stesso.

I deliberatari avranno l'obbligo di costruire e avere costruito sulle aree subastate, entro il perentorio termine di anni due dal contratto di compravendita, case di abitazione secondo i progetti che saranno ritenuti meritevoli di approvazione a norma dei vigenti regolamenti di edilizia e di igiene, ritenuto che il Comune avrà facoltà di farsi ritornare nello stato ed essere attuale l'area o le aree che fossero ancora scoperte, verso rimborso del solo importo corrispondente alla base d'asta, esclusa qualsiasi altra pretesa da parte dei deliberatari.

Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà esibire la prova di avere versato presso la esattoria - Cassa di risparmio di Padova » una cauzione provvisoria di L. 2000, oltre L. 500 per spese d'asta, salva liquidazione.

Detti importi saranno seduta stante svincolati pei non deliberatari, mentre questi entro il giorno successivo a quello dell'asta dovranno, sotto pena di decadenza dalla delibera a costituzione della cauzione definitiva portare ad un decimo del prezzo di aggiudicazione il deposito di L. 2000 suindicato e dovranno poi prima della firma del contratto definitivo avere versato l'intero prezzo, oltre all'importo che verrà a loro richiesto per le spese contrattuali che stanno per intero a loro carico.

La stipulazione di detto contratto dovrà seguire presso l'ufficio legale del Comune entro giorni quindici dall'analogo invito che sarà diretto a ciascun deliberatario, sotto pena per il deliberatario che non avesse a prestarvisi, di decadenza dall'aggiudicazione e di perdita dei depositi effettuati.

I tipi delle aree subastate possono essere da chiunque esaminati presso l'ufficio legale del Comune, tenendo luogo il presente avviso di capitolato speciale d'asta.

Padova, 2 gennaio 1923.

Il sindaco
G. Milani.

Il vice segretario generale
avv A. G. Tonzig.

6332 — A pagamento

Municipio di Pausula

AVVISO D'ASTA

per la vendita di porzione del fabbricato ex Foresteria del convento delle Clarisse di proprietà comunale

Alle ore 10 del giorno 1° febbraio p. v. in questa residenza municipale, innanzi al sottoscritto, o chi per lui, avrà luogo l'esperimento d'asta per la vendita dei 2 lotti sotto descritti del fabbricato ex Foresteria del Convento delle Clarisse.

L'asta avrà luogo col sistema delle candele e l'aggiudicazione, che non potrà farsi se non sieno state presentate offerte da almeno due concorrenti, sarà soggetta al miglioramento del ventesimo da presentarsi entro il perentorio termine di 15 giorni decorribili dalla provvisoria aggiudicazione.

Sull'offerta migliorata si aprirà un nuovo definitivo incanto.

In mancanza di aumento la prima aggiudicazione resterà definitiva

Saranno osservate le norme stabilite nel regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Ciascun lotto si vende nello stato in cui si trova e come viene

posseduto dal Comune - con tutte le servitù attive e passive - apparenti od occulte e con tutti gli oneri relativi

DESCRIZIONE DEI LOTTI

Lotto 1.

A) Porzione di casa in Pausula al civico n. 4-A via Ferrer già S. Giovanni di piani 2, vani 6, mappa Montolmo n. 306-A e 306-D, del reddito imponibile di L. 50, confinante con la parte C e B dello stesso fabbricato, con Palombari Gaetano e figli, con la via Ferrer e col cortile comune con la parte B.

Base d'asta L. 17.000.

Minimo di ciascuna offerta L. 100.

Somma da versarsi nella tesoreria comunale per garanzia del l'offerta L. 2600.

Somma da versarsi nella tesoreria comunale per spese asta e contratto L. 2000.

Lotto 2.

B) Porzione di casa in Pausula al civico n. 4-B via Ferrer già via S. Giovanni di piani 2 vani 6, mappa Montolmo n. 306-B e 306-D del reddito imponibile di L. 50, confinante con la parte A del fabbricato, col cortile comune con la parte A, con Francini Francesco ed eredi di Francini Luigi.

Base d'asta L. 17.000.

Minimo di ciascuna offerta L. 100.

Somma da versarsi nella tesoreria comunale per garanzia dell'offerta L. 2600.

Somma da versarsi nella tesoreria comunale per spese asta e contratto L. 2000.

Condizioni per la vendita

Per le parti A e B, la linea di confine fra le parti corrisponde pel piano terra, al muro di appoggio della scala a sinistra di chi entra pel primo e secondo piano, a metri 8,10 a partire dal confine Francini.

La scala è comune per le due parti come pure dovrà rimanere comune il cortile distinto in catasto col n. 306-D della mappa Montolmo.

Chiunque desiderasse avere migliori o più dettagliate informazioni potrà rivolgersi alla segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Pausula, 1° gennaio 1923.

Il sindaco
Angelo Pietro Cacciurri.

6337 — A pagamento

COMUNE DI MARTINA FRANCA

SI RENDE NOTO

che in seguito ad aggiudicazione provvisoria del giorno 8 corrente i lavori per la costruzione delle case popolari di cui al primo avviso d'asta ventitrè dicembre scorso, col ribasso del 27 per cento, e cioè per L. 671.903,53, furono aggiudicati alla locale cooperativa fra muratori ed affini.

L'offerta di diminuzione ventesimale su detto prezzo di aggiudicazione è ricevibile in questa segreteria comunale, da oggi a tutte le ore 12 del 25 corrente mese, nelle ore di ufficio, ferme restando tutte le altre condizioni di appalto.

Martina Franca, 10 gennaio 1923.

Il segretario capo
M. Rinaldi

Visto: Il commissario prefettizio
F. Cappuccini.

6414 — A pagamento.

Provincia di Novara

COMUNE DI GATTINARA

Appalto dazio consumo per 8 anni risolvibili dopo il 1° triennio a norma del capitolato

SI RENDE NOTO

che in data odierna venne fatta la miglioria del ventesimo al prezzo di L. 48,100 con cui con verbale 30 dicembre u. s. non ancora registrato ma in tempo utile venne provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Basaglia cav. Vittorio, l'appalto di cui in epigrafe

E che pertanto sul nuovo prezzo di canone annuo risultante in L. 50,5 5 nel giorno di martedì 23 corr, ore 10, avrà luogo in questa casa comunale un nuovo e definitivo esperimento d'asta valevole anche con un solo offerente, fermi ed invariati capitoli e condizioni di cui nel primitivo avviso d'asta sempre visibili nella segreteria comunale

Gattinara, 10 gennaio 1923.

Per il sindaco
Savezzi

6396 — A pagamento.

COMUNE DI GAMBARA

Congregazione di carità

AVVISO D'ASTA

Si rende di pubblica ragione che nel giorno di lunedì 29 gennaio p. v., alle ore 10, nella sede della Congregazione di carità del comune di Gambara (Brescia), davanti al presidente, od a chi per esso, verrà tenuta un'asta pubblica, col metodo della candela vergine, per la vendita della casa di proprietà della Congregazione medesima, sita in via Cavour al n. 44, quale è descritta nella perizia di stima del defunto comm. ing. Allegri, in data 5 agosto 1922.

L'asta verrà aperta sul prezzo peritale di L. 58.780 e potrà essere aggiudicata al maggior offerente anche ad unico incanto quando vi sia il concorso di due concorrenti.

Gli aspiranti dovranno avere effettuato nelle mani del presidente il deposito di L. 6100, per spese d'asta, contratto, ecc., che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Gambara, 28 dicembre 1922.

Per il presidente
Moreni Bortolo.

6395 — A pagamento.

PROVINCIA DI LECCE — CIRCONDARIO DI BRINDISI

Comune di San Vito dei Normanni

Avviso d'asta di primo incanto
per l'appalto dei dazi di consumo fino al 31 dicembre 1923

SI FA NOTO

che nel giorno 18 corrente mese, alle ore 9 in continuazione, si procederà in questa segreteria comunale, ed innanzi al sindaco, o chi per lui, ad un primo esperimento d'asta pubblica per l'appalto dei dazi di consumo di questo Comune fino al 31 dicembre 1923.

L'asta seguirà a candela vergine e con termini abbreviati a cinque giorni, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e sarà aperta sul canone annuo di L. 50.000, con intesa che non si farà luogo all'aggiudicazione se non v'interverranno almeno due concorrenti.

Per essere ammessi alla gara gli aspiranti devono provare di aver depositato presso la tesoreria comunale in contanti L. 5000 a titolo di cauzione provvisoria per garanzia dell'appalto ed altre L. 1500 per spese d'asta e contrattuali, che stanno tutte a carico dell'aggiudicatario, il quale agli effetti del presente appalto è tenuto eleggere il suo domicilio in questo Comune presso la segreteria municipale.

Essi aspiranti devono contemporaneamente produrre il proprio certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario, e quello di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di ultima residenza, nonchè comprovare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 331 del regolamento sulla riscossione dei dazi di consumo e di non essersi mai resi colpevoli di negligenza, nè di aver mai dato luogo a contese o litigi.

Tali certificati devono essere di data recente e non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso.

Saranno trattenuti i depositi ed i documenti dall'aggiudicatario

mentre quelli degli altri concorrenti saranno immediatamente restituiti.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori di L. 100 ciascuna e l'appalto sarà aggiudicato provvisoriamente in favore dell'ultimo migliore offerente.

L'assuntore al momento della stipulazione del contratto, da seguire entro 10 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva sotto pena di decadenza e del riappalto in danno, è tenuto prestare una cauzione finale corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto, il quale è regolato dalla deliberazione di questo Consiglio comunale 21 novembre 1922, n. 90, approvata dall'ill mo sig. prefetto di Lecce, sentito il parere favorevole del Consiglio di prefettura, il dì 2 corrente mese al n. 21754, e visibile a chiunque in questa segreteria municipale tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di aumento in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 precise del dì 29 stesso mese per effetto dei termini abbreviati a cinque giorni.

San Vito dei Normanni, 5 gennaio 1923.

Il sindaco
M. Calabrese.

Il segretario comunale
C. Mazzarello.

6411 — A pagamento.

Provincia di Udine — Circondario di Tolmezzo

COMUNE DI ARTA

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto

Premesso che in causa di gravi motivi di ordine pubblico e di interesse comunale l'ill.mo prefetto su parere del Consiglio di prefettura ha annullato l'asta del 30 giugno 1922, giusta delibera consigliare 3 dicembre 1922, n. 127, si avverte che alle ore 10 del giorno di lunedì 29 corrente mese, in Municipio di Arta, davanti il sindaco o chi per esso, avrà luogo un pubblico e nuovo esperimento d'asta per l'appalto dei seguenti lavori:

Lotto 1.

Costruzione di un edificio scolastico con alloggio insegnante da erigersi nella frazione di Piedim.

Il costo preventivato dei lavori è di L. 66.500, cifre da servire a base d'asta.

Lotto 2.

Ampliamento dell'edificio scolastico di Valle-Rivalpo per alloggio insegnante.

Il costo preventivato dei lavori è di L. 43.000, cifra da servire a base d'asta.

Lotto 3.

Ampliamento dell'edificio scolastico di Cedarchis per alloggio insegnante.

Il costo preventivato dei lavori è di L. 25.000, cifra da servire a base d'asta.

Lotto 4.

Ampliamento dell'edificio scolastico di Cabbia per alloggio insegnante.

Il costo preventivato dei lavori è di L. 25.500, cifra da servire a base d'asta.

Lotto 5.

Ampliamento dell'edificio scolastico di Lovea per alloggio insegnante.

Il costo preventivato dei lavori è di L. 22.000, cifra da servire a base d'asta.

L'asta si effettuerà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva dell'unico incanto a norma dell'art. 86 e 90 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato (a scheda ufficiale *maximum e minimum*) e con l'osservanza delle seguenti norme.

1. Ogni concorrente, non più tardi delle ore 11 del giorno suindicato, dovrà depositare in Municipio, in mani del sig. sindaco, la sua offerta suggellata, redatta su carta da bollo da L. 2,40, nonchè altra busta separata contenente il deposito provvisorio a garanzia dell'offerta e cioè L. 3000 pel 1° lotto, L. 2000 pel 2°, lire 1000 pel 3°, L. 1200 pel 4° e L. 900 pel 5°.

Detto deposito provvisorio sarà fatto in numerario e verrà subito restituito a coloro che non resteranno deliberatari.

Le cauzioni invece dei deliberatari saranno restituite all'atto della stipulazione del contratto, salvo ritenuta della somma necessaria per le spese d'asta, contratto, registrazione, ecc. ecc.

2. Le offerte dovranno essere distinte per ogni singolo lotto e chiaramente espresse e formulate in base di un tanto per cento di ribasso, oltre che in cifre, anche in lettere, senza riserve o condizioni, nell'ammontare del prezzo base di appalto, applicabili su tutti i lavori indistintamente sia a corpo, che a misura, tutto ciò sotto pena di nullità.

3. Gli appalti saranno definitivamente aggiudicati seduta stante al miglior offerente, quand'anche vi fosse un solo concorrente.

4. Gli appaltatori hanno l'obbligo di assumere operai idonei appartenenti al Comune.

5. Giusta deliberazioni consigliari 17 aprile e 29 maggio 1921, n. 73 e n. 76, approvate dall'on. Giunta prov. amministrativa in seduta 27 settembre 1921, n. 12694, Div. 2ª, l'assuntore dovrà obbligarsi ad anticipare i capitali occorrenti, inquantochè il Comune s'impegna a corrispondere il prezzo relativo che risulterà dal contratto, ed in rate diverse, solo quando saranno incassate le rate di mutuo e di sussidio, mutuo e sussidio già chiesti ed accordati in linea di massima dal R. Governo.

6. Le opere dovranno essere portate a compimento entro i termini di capitolati, e cioè: 1° lotto mesi 12 consecutivi dalla data di consegna; 2° lotto mesi 6: 3° 4° e 5° lotto mesi 4.

7. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno inoltre presentare separatamente i seguenti documenti in bollo regolare:

a) certificato penale e di moralità non anteriori a mesi 6 dalla data fissata per l'asta;

b) certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere della Provincia debitamente autenticato dal prefetto o Sottoprefetto comprovante la perizia e pratica in lavori murari analoghi a quelli del presente appalto, in data non anteriore a 6 mesi dal giorno dell'asta.

c) una dichiarazione redatta in carta bollata da L. 2,40 con la quale il concorrente afferma l'esatta conoscenza delle condizioni locali, del progetto, e di tutte le circostanze che determinarono i prezzi fissati, e riconoscendoli rimunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

8. La presentazione delle offerte obbligherà in modo assoluto il concorrente, il quale non avrà diritto di ritirarle, e se scoccata l'ora suindicata, anche in sua assenza, rimanendo aggiudicatario, sarà tenuto a stipulare il contratto entro cinque giorni da quello in cui gli sarà fatto invito sotto pena di decadenza, nonchè alla perdita della cauzione e rifusione dei danni.

All'atto del contratto l'aggiudicatario in luogo della cauzione definitiva prevista dai Capitolati dovrà presentare la personale fideiussione di persona solvente e benvisa all'Amministrazione

9. Il deliberatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel Capitolato generale e speciale visibile presso la segreteria municipale.

AVVERTENZE

Si procederà a termini dell'art. 299 del Codice penale contro coloro che tentassero di impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sia violenti che di frode o comunque illeciti e semprechè non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Arta, 6 gennaio 1923.

Il sindaco
Radina Dereatti rag. Leopoldo.

Il segretario
A. Abrami.

6412 — A pagamento.

Città di Canosa Puglia

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio per le scuole elementari

1. Il mattino del 31 gennaio corrente, alle ore 10 col prosieguo avanti al commissario prefettizio o chi per esso, nella sala comunale. sarà esperimentata la gara per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio per le scuole elementari.

L'asta sarà aperta sul prezzo di base di L. 751,572,10 ed eseguita col sistema della candela vergine.

2. L'appalto e l'esecuzione dei lavori sono regolati dall'apposito progetto e dalle norme e condizioni dello speciale capitolato d'oneri deliberati con gli atti consigliari 10 e 20 maggio 1913; 25, 5 e 30 novembre 1914 esecutoriati dal prefetto ad 8 marzo 1915, n. 4038 e modificati con determinazioni R. commissariali 29 settembre e 6 dicembre 1919, approvata dalla G. P. A. a 22 gennaio e 3 marzo 1920, n. 512, tutti visibili in segreteria, nelle ore di ufficio.

3. Per essere ammessi alla gara, occorre:

a) eseguire nelle mani del segretario comunale un deposito provvisorio di L. 15.000 per spese d'asta, contratto, copia dei disegni, diritti ecc., salvo conteggio finale;

b) esibire i seguenti documenti in sufficiente carta bollata:

I. Certificato di moralità di data non anteriore a 3 mesi.

II. Certificato di penalità pure di data non anteriore a tre mesi.

III. Un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto attestante che il concorrente ha eseguito per conto proprio o per conto di altri lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, assicurando di avere dato prova di sufficiente perizia ed attitudine nella esecuzione e direzione dei lavori stessi.

4. dichiarazione scritta su foglio da L. 2,40, in cui il concorrente attesti di aver preso esatta visione di tutti gli atti di progetto, del capitolato e disegni, e delle località d'impianto dello edificio, e riconosca remunerativi e di sua convenienza, e quindi invariabili nel modo più assoluto, tutti i prezzi unitari dei singoli lavori fissati nell'apposito elenco.

IV. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al 0,25 °/₀ e l'appalto sarà aggiudicato al miglior offerente.

V. Le offerte per miglioramento di ventesimo in meno potranno presentarsi non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio.

VI. Il pagamento del prezzo di appalto sarà eseguito in base a stati di avanzamento dei lavori non inferiori a L. 30 000 e con i fondi dell'apposito mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, senza responsabilità del Comune pei ritardi che potessero derivare dall'espletamento delle relative formalità

VII. I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4, a pena di non ammissione alla gara, devono depositarsi nella segreteria comunale almeno il giorno precedente all'asta.

È riservato al presidente della stessa il diritto di escludere dall'incanto qualunque aspirante, a suo giudizio insindacabile.

L'esclusione va comunicata agli interessati prima dell'asta, senza obbligo di indicarne i motivi.

VIII. L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto dovrà esibire alla segreteria comunale la ricevuta dell'avvenuto deposito cauzionale definitivo presso la Cassa depositi e prestiti, vincolato a favore del Comune, corrispondente al 5 0[0 dell'importo netto dei lavori appaltati.

La cauzione dovrà essere data in numerario, in biglietti di Stato o di Banca, o in titoli di rendita Debito pubblico al portatore.

Canosa, 6 gennaio 1923.

Il segretario comunale
G. Basta

Visto: Il commissario prefettizio
G. Magnifico.

6413 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Verona

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto

Nel giorno di lunedì 29 gennaio 1923, ad ore 10, negli uffici della Deputazione provinciale di Verona si addiverrà all'appalto definitivo della fornitura, trasporto sulla strada e sagomatura dei materiali necessari per la sistemazione straordinaria mediante cilindratura meccanica del piano della strada provinciale bresciana dal km. 6.000 al km. 10.000 della lunghezza di m. 4000 per un importo presunto complessivo di L. 52580.

Nella segreteria della Deputazione durante l'orario d'ufficio i concorrenti potranno prendere visione del capitolato d'appalto.

L'asta verrà fatta con le norme del regolamento generale sulla contabilità di Stato e col metodo fissato dall'art. 87, lettera *A*, e dall'art. 90 e cioè mediante offerte segrete in carta da bollo competente da presentarsi personalmente all'autorità che presiede all'asta o da spedirsi col mezzo della posta in tempo utile alla stessa autorità corredata dai depositi e dai documenti appresso indicati.

I concorrenti per essere ammessi all'asta devono consegnare alla segreteria, almeno 3 giorni prima di quello indicato per l'asta:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a 4 mesi;

b) un certificato di idoneità ad eseguire lavori di importanza analoga a quello messo alla asta rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente eseguì lavori per conto proprio o ne diresse per conto altrui;

c) una dichiarazione di aver preso visione di ogni dato relativo all'appalto.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute, nel termine anzidetto: 1) a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento; 2) a designare la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*, *b*.

Le Società cooperative e i Consorzi di cooperative che intendono concorrere alla gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, devono sempre nel termine di cui sopra produrre la prova di essere regolarmente iscritte presso la R. prefettura, lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, per i mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone cui sono conferite l'amministrazione e la direzione di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare certificato rilasciato o confermato da funzionari pubblici in servizio attivo da cui risulti quali lavori ed appalti siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio.

Copia autentica estratta da notaio della deliberazione del Consiglio di amministrazione da cui risulti l'autorizzazione al presidente di adire all'asta e la designazione del direttore dei lavori, e dell'incaricato a riscuotere i mandati.

Dovranno inoltre essere presentati l'attestato d'idoneità del direttore tecnico e il certificato penale.

La Deputazione si riserva la facoltà di escludere dall'asta i concorrenti che giudicasse non sufficientemente idonei senza alcun obbligo di esporre le ragioni della sua decisione.

I concorrenti esclusi saranno avvisati al più presto possibile prima dell'asta.

Si procederà subito ad aggiudicazione anche se vi fosse un solo offerente, purchè l'offerta di questo non sia inferiore al minimo ribasso segnato in apposita scheda del presidente dell'asta.

Il deposito provvisorio per concorrere all'asta è fissato in lire 5000, e potrà essere fatto o al momento dell'asta nelle mani del presidente, o prima in una tesoreria governativa, o alla tesoreria provinciale, e in questo caso si dovrà produrre la quitanza per comprovare l'esistenza del versamento.

I depositi provvisori dei concorrenti non rimasti aggiudicatari saranno restituiti subito, quello dell'aggiudicatario sarà trattenuto per cauzione definitiva.

L'aggiudicatario inoltre dovrà subito depositare presso la segreteria della Deputazione l'importo delle spese d'asta e di contratto preavvisato in L. 1500.

Le forniture e prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere completamente eseguite nel termine di 60 giorni lavorativi decorrenti da quello dell'aggiudicazione.

Verona, 2 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
De Stefanis.

Il segretario generale
Trabucchi.

Modulo di offerta

Il sottoscritto (casato nome e paternità e qualora rappresent una Società aggiungasi in qualità di presidente o vice presidente o procuratore della Società . . . .) offre di assumere l'appalto relativo alla sistemazione straordinaria della strada provinciale bresciana dal km. 6 al km. 10 col ribasso di L . . . . . . (in numero e parole) per ogni cento lire di fornitura risultante dall'applicazione dei prezzi di capitolato.

Firma . . . .

6375 — A pagamento.

Ufficio del Genio civile di Novara

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 26 giugno 1920 del geometra Piletta Giacomo corredàta da progetto in pari data a firma del richiedente intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente Sessera in comune di Portula (prov. Novara) la portata media di mod. 5,30 per produrre col salto di m. 6,06 la potenza nominale di HP 43 in aggiunta alla forza di HP 38 già prodotta sullo stesso salto con mod. 4,64 in virtù di concessione assentita con D. P. 4 settembre 1916, n. 24040 e dal rivo Carnasco, in territorio dello stesso Comune, la portata di mod. 0,25 per uso irriguo di circa 6000 mq. di terreno, e per usi industriali in uno stabilimento per apparecchiatura di tessuti i lana.

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della vigente legge sulle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, dai quali risulta che la omanda non ha dato luogo ad opposizioni;

Ritenuto che con atto 16 aprile 1921 rogito Ametis (registrato a Cossato il 5 maggio 1921 al n. 1190 con L. 3036,75) il predetto sig. Piletta Giacomo ha ceduto alla ditta Bozzalla e Lesna tu ti i diritti ad esso derivanti, dalla citata concessione prefettizia 4 settembre 1916 e dalla successiva istanza di variante 26 giugno 1920;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Rossi Giovanni quale procuratore speciale del signor Ulisse Lesna rappresentante legale della Ditta Bozzalla e Lesna in data 5 giugno 1922, presso l'ufficio del Genio civile di Novara, rep. n. 250, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, espresso con voto n. 12 del 14 febbraio 1922;

Visti il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta Bozzalla e Lesna:

a) di derivare dal torrente Sessera in comune di Portula (prov. di Novara) in aggiunta alla portata di mod. 4,64, già concessa con D. P. 4 settembre 1916, n. 24040, la portata massima di mod. 11,36 e media di mod. 5,30, per produrre sull esistente salto di m. 6,06 la potenza nominale media di HP 43 in aumento alla forza già prodotta di HP 38, in se vizio di uno stabilimento di pannilana;

b) di derivare dal rivo Carnasco in territorio dello stesso Comune di Portula mod. 0,25 di acqua per irrigazione di circa metri quadrati 6000 di terreno e per usi industriali in uno stabilimento per l'apparecchiatura di tessuti di lana.

Art. 2.

La concessione è accordata per la stessa durata della concessione principale assentita col citato D. P. 4 settembre 1916 e così fino al 20 aprile 1945, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 5 giugno 1922, n. 250, e verso il pagamento del canone annuo di L. 141,50.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Novara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 5 ottobre 1922.

Il Ministro
Riccio.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 novembre 1922, reg. 33, lav. pubb. foglio 13178.

DISCIPLINARE n 250
in data 5 giugno 1922

(Omissis).

Art. 5.

Garanzie da osservarsi.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Ditta concessionaria tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, rivi, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei due corsi d'acqua in dipendenza della presente concessione.

Prima pertanto di iniziare la posa della tubazione della derivazione dal Rivo Carnasco lungo la strada comunale di Masseranga e la strada d'accesso alla stazione di Coggiola ed attraverso la strada semi-provinciale Coggiola Viebolche, viene fatto esplicito obbligo alla Ditta di chiedere la regolare concessione alle rispettive autorità, concessione che dovrà poi essere esibita al Genio civile prima della visita di collaudo delle opere della derivazione stessa.

Onde poi poter accertare in ogni tempo il livello d'acqua riferibilmente a quote determinate vennero individuati i tre capisaldi seguenti:

Caposaldo *A*. — Intradosso alla chiave dell'arco sopra la vecchia Roggia del Ponte della strada semi-provinciale Coggiola-Viebolche (quella stessa della concessione 4 settembre 1916, cadente a metri 1,79 sotto il piano di riferimento del profilo longitudinale 14 dicembre 1893 della detta vigente concessione) quota 28,50.

Caposaldo *B*. — Tacca scolpita sul primo gradino della scala esterna d'accesso alla filatura Fila, che trovasi a metri 0,19 sopra il pavimento del locale Carderia dell'opificio Fila in Granero di Portula, quota 23,58.

Caposaldo *C*. — Tacca orizzontale scolpita su pietra del muro della facciata a mezzodì dell'attuale opificio Piletta in frazione Granero di Portula, quota 20,00.

Omissis.

Art. 11.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del vigente R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, per le derivazioni delle acque pubbliche e del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il pro-

prio domicilio presso il suo opificio in frazione Granero del comune di Portula.

L'ingegnere capo del Genio civile
G. Gattico.

6190 — A pagamento.

Municipio del comune di Cerda

Avviso di appalto ad unico incanto

Il giorno 30 gennaio 1923, alle ore 11, nella casa comunale di Cerda, dinnanzi al signor sindaco, o chi per esso, quale presidente dell'asta, si procederà all'appalto ad unico incanto della fornitura del materiale metallico occorrente per i lavori della conduttura dell'acqua potabile con derivazione dalla sorgente Di Maria e giusta il progetto redatto dai signori ingegneri Antonino Romano Saeli e Francesco Savagnone e debitamente approvato.

Il capitolato speciale d'appalto per detta fornitura è depositato nella segreteria del Comune ed ostensibile a tutti nelle ore di ufficio.

A richiesta saranno spedite alle Ditte che ne facessero domanda delle copie di detto capitolato speciale.

La fornitura di che trattasi comprende: ml. 1830 di tubi di acciaio campanato del diametro interno di millimetri 40; ml 5930,00 di tubi id. del diametro di m[m. 60; ml. 3750,00 di tubi id. del diametro di m[m. 70; ml. 100,00 di tubi id. del diametro di m[m. 80; ml. 2700,00 di tubi id. del diametro di m[m. 120.

Tutta questa fornitura deve essere a cordone e bicchiere tipo normale.

Inoltre si dovranno fornire ml. 1860,00 di tubi id. del diametro di m[m. 60 con giunto speciale ed infine Hg. 1000 di pezzi speciali per detta tubolatura.

L'asta avrà luogo a norma dell'art. 87 lettera *A* del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante schede segrete stese su carta da bollo da L. 2 da presentare al presidente dell'asta.

Qualora non si presentassero per lo meno due offerenti, l'asta sarà dichiarata deserta.

Le offerte segrete in carta da bollo, come sopra, dovranno contenere:

a) nome, cognome e domicilio attuale dell'offerente;

b) il prezzo scritto in tutte le lettere per ogni metro are di tubo e per rispettive categorie rispetto ai diametri interni;

c) la specificazione dei diametri interni, lo spessore delle pareti, il peso per ml. la grandezza dello spazio anulare e la lunghezza della campanatura e ciò per ciascuna categoria di tubi a seconda i loro diametri;

d) l'ammontare complessivo scritto in tutte lettere della intera fornitura compresi i prezzi speciali di cui pure sarà specificato in tutte lettere il prezzo unitario per Hg.;

e) una dichiarazione da scrivere in foglio separato da L. 2 che i prezzi sono e rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi ragione anche di forza maggiore.

f) una dichiarazione da scrivere in quest'ultimo foglio e con la quale si affermi di essersi resi edotti delle condizioni dei piani caricatori alle stazioni di Cerda e di Campofelice Roccella, dove si debbono consegnare le varie partite di tubi, scaricati dal vagone.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà:

1° depositare presso il presidente dell'asta la somma di lire italiane diecimila, in biglietti di Banca aventi corso legale nello stato o rendita per il valore di Borsa della giornata, oltre a lire italiane diecimila per spese di contratto e sua registrazione.

2° esibire il certificato penale rilasciato in data non anteriore ad un mese di quella del presente avviso;

3° esibire il certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente.

L'aggiudicazione della fornitura sarà fatta al minore offerente, seduta stante e purchè vi siano stati per lo meno due concorrenti.

A tutti coloro che avessero preso parte all'asta senza essere rimasti aggiudicatari saranno restituite, seduta stante, le somme depositate a titolo di cauzione provvisoria e per anticipo di spese. Le somme depositate dall'aggiudicatario allo stesso fine, rimarranno depositate nella tesoreria comunale.

La cauzione definitiva è stabilita nella somma corrispondente ad un ventesimo dell'ammontare totale dell'appalto.

Il deliberatario dovrà stipulare il contratto, tostochè questo sarà stato approvato dall'autorità tutoria.

Tutte le spese inerenti all'appalto e registrazione di contratto, rimarranno a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa fornitrice resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale depositato nella segreteria del Comune.

Cerda, 26 dicembre 1922.

Il sindaco
Graziano.

Per il segretario comunale
Coniglio.

6410 — A pagamento.

Avviso d'asta

Il giorno 29 gennaio corrente, alle ore 14, nella sede del Regio Educatorio pei sordomuti in Modena, via S. Agostino n. 4, avanti il presidente dell'Educatorio medesimo e coll'intervento del sottoscritto notaio avrà luogo la vendita al pubblico volontario incanto, a candela vergine, del seguente immobile di ragione del detto Educatorio pei sordomuti in Modena:

Possessione con soprastanti fabbricati rustici posti in Villa Coguento, frazione del comune di Campagnola, Provincia di Reggio Emilia, in due corpi: di cui l'uno in confine con la strada Frassinaia, altra strada e ragioni del Beneficio Parrocchiale, di Soprani Geremia e di Pasquali Carlo; l'altro in confine colla detta strada Frassinaia con ragioni dell'Opera Pia Ospedale di Reggio e del comune di Reggio, salvi; nel vecchio censo ai nn. 63, 64, 65, del copia denunzie, e nel nuovo catasto rustico del comune di Campagnola identificata al foglio di mappa n. 34 ed ai mappali nn. 834, 1108, 1109, 1116 con una superficie di ettari 16, are 69 e cent. 71 ed una rend. imp. di L. 1574,65.

L'incanto verrà aperto sulla base del prezzo di L. 275.500.

Non saranno ammesse offerte in aumento inferiori a lire duecento.

Per essere ammesso ogni offerente dovrà depositare in denaro prima dell'apertura dell'asta, presso la Cassa del R. Educatorio suaccennato, un decimo del prezzo dell'incanto a garanzia delle offerte e il 12 per cento del prezzo stesso per le spese.

Le altre modalità e condizioni risultano dal bando pubblicato a norma di legge e ostensibile presso il sottoscritto notaio e alla sede dell'Educatorio in Modena.

Modena, 7 gennaio 1923.

Fontana Alberto
notaio.

6418 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

XV Compartimento

L'ingegnere capo del Genio civile di Cagliari

AVVISA

tutti coloro che ne abbiano interesse, che è stata presentata dalla Società imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, una domanda in data 18 maggio 1921 tendente ad ottenere la concessione di derivazione dal Flumendosa con sbarramento in località Bau Muggeris, la portata media annua di mc. 2,7 al secondo, per utilizzarlo nel versante di Tortolì per ottenere con un salto medio di metri 626,50 una potenza nominale di 22.554 HP, con restituzione nel rio Sa Teula, in territorio di Villagrande, di derivare nuovamente dal rio Sa Teula una portata di mc. 3,00 al secondo, per produrre, con un salto di m. 120,88 una potenza nominale di 4835 HP e di costruire sul Flumendosa, in regione Terrabas, un serbatoio della capacità utile di 4.000.000 di mc., per reintegrare la portata di magra del Flumendosa.

Cagliari, 4 gennaio 1923.

Per l'ingegnere capo
R. Agravio.

6305 — A pagamento.

Beneficio Parrocchiale di San Pietro in Candelo

AVVISO D'INCANTO

Il 28 gennaio corr., alle ore 16, in Candelo, nella casa del Beneficio parrocchiale avrà luogo primo incanto col metodo delle candele per la vendita in un lotto unico di terreno a campo vitato, in territorio di Candelo, n. 735 di mappa sezione A, di are 126,60, fra i confini della via provinciale Biella-Vercelli, di Torrione Quinto, Valle Giovanni e Barozia Lorenzo, con deliberamento provvisorio a favore del miglior offerente in aumento al prezzo di L. 50.000.

Biella, 1° gennaio 1923.

L'incaricato dell'incanto
not. Evasio Buscaglio

6417 — A pagamento.

Banco di S. Vito - S. Vito al Tagliamento

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI

Capitale sociale L. 200.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale ordinaria

A termini dell'art. 14 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 10 febbraio p. v. alle ore 10 precise, nella sede del Banco, via Alkan, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazioni sul bilancio al 31 dicembre 1922
4. Retribuzione dei sindaci.
5. Nomina di quattro amministratori.
6. Nomina dei sindaci.

Qualora andasse deserta la prima convocazione, l'assemblea s'intenderà riconvocata senza ulteriore avviso per il giorno 17 febbraio 1923, alla stessa ora e luogo.

S. Vito al Tagliamento, 8 gennaio 1923.

Banco di S. Vito
Il presidente
Antonio dott. Fabricio.

Banco di S. Vito
Il direttore
Alessandro Shiz.

6401 — A pagamento.

Società anonima «La Nord Milano»
per l'acquisto vendita terreni e fabbricati

Sede in Milano, via Broletto n. 37

Capitale versato L 1.300.000 — Rimborsato L. 455.000

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 11, presso l'avv. Ignazio Dell'Oro, via Broletto n. 37, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 1922 e delibere relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione emolumento sindaci.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il giorno 25 gennaio 1923, presso il rag. Luigi Locatelli, via Cappuccio n. 18.

Qualora andasse deserta la seduta del 31 gennaio 1923 s'intendono riconvocati i soci per il giorno 12 febbraio seguente stessa ora e località e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 10 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6423 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Il sottoscritto, intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli 10 e 30 del T. U. delle leggi sui diritti d'autore, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, serie 3ª, quindi dichiara di riprodurre l'opera di Renato Fucini « Le Veglie di Neri ».

La riproduzione avverrà in due distinte edizioni di 12.000 copie una e 3000 copie l'altra che verranno poste in vendita lire 0,80 la prima e lire 3 la seconda.

Mi obbligo di pagare il premio del 20° agli aventi diritto e dichiaro avere compiuto le formalità di legge.

Firenze, 5 gennaio 1923.

Attilio Quattrini
corso Tintori n. 8.

6298 — A pagamento.

Addì 7-11 agosto 1922, sulla istanza di Tomaselli Andrea fu Savino, la Corte di appello delle Puglie, sedente in Trani, emetteva il seguente provvedimento

Dichiara farsi luogo alla adozione da parte di Tomaselli Andrea fu Savino, in favore di Genzano Savino di Giacinto, entrambi da Canosa, consenzienti la moglie del Tomaselli ed i genitori del Genzano. Ed ordina che il presente provvedimento sia pubblicato ed affisso per copia nella sala di udienza di questa prima sezione della Corte e nell'albo pretorio del comune di Canosa, e che sia inoltre inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del Regno.

Avv. Vito Caracciolo.

6253 — A pagamento.

Si fa noto al pubblico, per tutti gli effetti di legge, che la Corte di appello di Catania, 1ª sezione, con decreto del 18 dicembre 1922 ha fatto luogo all'adozione di Albis Concetto, di ignoti, di anni 21 da Modica, da parte dei coniugi Blandino Ippolito fu Francesco e fu Sarta Antonina, e Spadaro Rosaria fu Giovanni e fu Morales Vincenza, entrambi da Modica, ammessi al gratuito patrocinio con deliberazione del 22 ottobre 1921.

Catania, 4 gennaio 1923.

Avv. Orazio Trombadori.

6311 - A credito - Art. 10502[55 C.

Con decreto 14 dicembre 1922 del Ministero della giustizia, Penazzi Giuseppe e Paolo, nati in Bagnacavallo rispettivamente alli 31 ottobre 1895 e 29 agosto 1900, residenti il primo in Napoli, il secondo in Modena, sono stati autorizzati a pubblicare le domande per poter cambiare il cognome « Penazzi » in quello di « Pennazzi », nonchè per poter aggiungere a quest'ultimo il cognome « Ricci ».

Chiunque crede averci interesse potrà fare opposizione nei termini e modi di cui all'art. 122 del R. D. 15 novembre 1865, numero 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Roma, 8 gennaio 1923.

Penazzi Giuseppe.
Penazzi Paolo.

6315 — A pagamento.

AVVISO

Si rende noto che con atto 13 dicembre 1922 ai rogiti Venuti di Roma registrato a Roma il 19 detto al n. 7608 del reg. 425 atti pubblici; fra i signori Benzoni march Ferdinando fu Gaetano e Zammarchi Brunetto fu Federico domiciliati in Roma si è costituita una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale « Magazzini generali del Lazio » con sede in Roma, avente per oggetto l'esercizio in Roma di magazzini generali.

Il capitale sociale è di lire 150.000 conferito in parti uguali fra i soci.

La firma sociale spetta unitamente ai due soci.

L'esercizio sociale si chiude ogni sei mesi a cominciare dal 30 giugno 1923.

Gli utili e le perdite sono a parti uguali fra i soci

La Società avrà la durata di anni nove dal giorno della sua costituzione.

Giuseppe Venuti
notaro.

Depositato nella cancelleria del trib. civ. di Roma, il 27-12-1922, inscritto al n. 5410 del registro d'ordine, trascritto al n. 1939 del registro trascrizioni, annotato al n. 731 del registro della Società ed inserto nel fascicolo n. 912

Il cancelliere
Cipriani

6389 — A pagamento.

AVVISO AD OPPONENDUM

S. E. il guardasigilli con decreti 26 ottobre e 15 dicembre 1922 ha autorizzato la pubblicazione delle domande con le quali si chiede che i germani Rispoli Gennaro e Domenico Luigi fu Domenico, nati in Casalnuovo e residenti in Napoli e i loro figli minori Monza-Libertaria del primo e Gaetano Domenico e Mario Renato del secondo, nati a Casalnuovo, siano autorizzati a cambiare in « Manna » il proprio cognome, nonchè che la suddetta Monza-Libertaria sia altresì autorizzata a cambiare in Rosalia-Carmina Raffaela i detti suoi nomi.

Chiunque crede di avervi interesse può presentare opposizioni al Ministero della giustizia e dei culti in Roma, nei modi e termini di cui all'art. 122 dell'ordinamento sullo stato civile.

Casalnuovo, 23 dicembre 1922.

Rispoli Gennaro.

6397 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente.* Dario Peruzy, *direttore* Tipografia delle Mantellate.